



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

Determinazione n.° 88/2024/I

Nola, 12.02.2024

*Ai magistrati
Al personale amministrativo
Alla Polizia giudiziaria*

Oggetto: Impiego di APP per l'archiviazione dei procedimenti penali nel caso di necessità di avviso alla persona offesa.

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che con nota n. protocollo 946/24 Usc. del 19.1.2024 - a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di procedere ad archiviazione esclusivamente mediante applicativo informatico - sono state adottate alcune disposizioni organizzative inerenti all'utilizzazione di APP quale strumento per la gestione delle archiviazioni;

considerato che, in data successiva al provvedimento, è stato rilasciato un primo aggiornamento per la gestione della procedura prevista dall'art. 408 c.p.p. con la versione 1.7.3 dell'applicativo, oggetto di una nota esplicativa della DGSIA (rinvenibile al link [APP Descrizione Evolutive ver1.7.3 12.01.2024.pptx \(giustizia.it\)](#)), e che essa è stata oggetto - altresì - di una prima sperimentazione anche attraverso la riunione via TEAMS svoltasi nella data del 24 gennaio 2024;

rilevato che la procedura, così come indicata nella nota esplicativa prevederebbe la seguente sequenza di atti:

- a) la redazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M. ed il deposito digitale della stessa mediante APP;
- b) l'adozione, da parte della cancelleria, dell'azione "COMUNICA", che corrisponde al deposito della richiesta di archiviazione nel fascicolo digitale;



- c) la redazione, da parte del P.M., dell'avviso *ex art. 408 c.p.p.* (in realtà su *APP* risulta predisposto un modello, ma solo per la procedura per ignoti e non per i noti, peraltro da necessariamente integrare con i dati anagrafici della persona offesa);
- d) l'adozione, da parte della cancelleria, dell'accettazione dell'avviso su *APP* mediante il comando "*COMUNICA*" e l'inoltro dell'avviso medesimo (al di fuori di *APP*) della notifica dello stesso;
- e) infine - all'esito della procedura di notifica - l'adozione da parte della cancelleria dell'ulteriore azione "*TRASMETTI AL DESTINATARIO*" di *APP*, che trasmette definitivamente gli atti al G.I.P. (mentre per le archiviazioni senza avviso *ex art. 408 c.p.p.* la segreteria procede contestualmente a "*COMUNICA*" e "*TRASMETTI AL DESTINATARIO*");

rilevato che, la procedura così descritta - presentata come provvisoria, in attesa di diverse e future implementazioni - presenta criticità evidenti in quanto appare carente in ordine alla comprensione dei passaggi telematici e farraginoso nella continua necessità di adottare azioni coordinate in via informatica con tra P.M. e Segreteria, oltre a richiedere la necessaria utilizzazione di altri applicativi, dal momento che - in ogni caso - occorre procedere alla conversione in analogico dell'avviso alla persona offesa per la sua successiva notifica "*fuori dall'ambiente informatico APP*" e che, peraltro, sempre "*al di fuori di APP*" avverrà l'accesso agli atti da parte della persona offesa;

rilevato ulteriormente che, mentre compete direttamente al Pubblico Ministero la redazione e la sottoscrizione della richiesta di archiviazione, l'avviso *ex art. 408 c. 2 c.p.p.* è inteso dal codice di procedura penale quale adempimento esecutivo di segreteria ("*l'avviso ... è notificato, a cura del pubblico ministero ...*"), al pari peraltro di altri adempimenti (come ad esempio quelli previsti *ex art. 366 c.p.p.* in materia di sequestro) per i quali, allo stato, *APP* sembra viceversa non prevedere alcuna competenza "*telematica*" della Segreteria;

considerato che l'adozione della procedura appena descritta finirebbe per rendere assai più complesse le procedure per la sollecita archiviazione delle posizioni iscritte, con un correlativo ritardo negli adempimenti;

si dispone che, a seguito della redazione, sottoscrizione e deposito telematico via *APP* da parte del P.M. di una richiesta di archiviazione che contenga l'indicazione di provvedere all'avviso *ex art. 408 c.p.p.* alla persona offesa, la segreteria provveda al deposito della stessa a mezzo dell'azione "*COMUNICA*", proceda poi alla redazione analogica e notifica dell'avviso *ex art. 408 c.p.p.*, nonché al caricamento dello stesso avviso in formato informatico (*.pdf), sia su *APP* (mediante la



funzione “*carica atto*”) sia su *TIAP*, e solo all'esito delle procedure di notifica, all'invio telematico al G.I.P. con il comando “*TRASMETTI AL DESTINATARIO*”;

rilevato ulteriormente che la procedura così descritta possa trovare applicazione anche per le archiviazioni *ex art. 131 bis c.p.* (con notifica ad indagato e persona offesa) in caso di particolare tenuità della fattispecie;

rilevato, ancora, che in ordine ai procedimenti *ex mod. 21 bis* (procedimento davanti al Giudice di Pace) la normativa dettata dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 3 del DM 237/23, rende obbligatoria la trasmissione telematica degli atti al Giudice di Pace solo a partire dal 1.1.26 e che non appare adottata sull'applicativo APP alcuna interazione con il Giudice di Pace;

rilevato ulteriormente che in caso di necessaria acquisizione al *TIAP* del fascicolo a ciò possa provvedersi a seguito, e non prima, del deposito telematico della richiesta di archiviazione da parte del P.M.;

sentiti i componenti dell'Ufficio Innovazione nella riunione del 9.2.2024;

sentito il Procuratore Aggiunto;

DISPONE

- a. provvedersi alle procedure di acquisizione al *TIAP* (ove già non effettuate) solo a seguito del deposito telematico da parte del PM della richiesta di archiviazione;
- b. procedersi alle richieste di archiviazione *ex art. 408 c.p.p.* ed *ex art. 131 bis c.p.* con le seguenti modalità:
 1. Il P.M. provvederà alla redazione, sottoscrizione e deposito telematico mediante *APP* della richiesta di archiviazione (con l'indicazione di provvedere all'avviso *ex art. 408 c.p.p.* alla persona offesa, ovvero *ex art. 131 bis c.p.* anche all'indagato);
 2. la Segreteria provvederà al deposito dell'archiviazione mediante l'azione “*COMUNICA*” di *APP* ed alla redazione analogica dell'avviso *ex art. 408 c.p.p.*, nonché al caricamento dell'avviso stesso in formato digitale (*.pdf) su *APP* (mediante la funzione “*carica atto*”) e *TIAP*; infine la segreteria provvederà alla sua notifica e - all'esito del perfezionamento della stessa e delle relative procedure - all'invio telematico al G.I.P. con il comando “*TRASMETTI AL DESTINATARIO*”;
- c. per i procedimenti iscritti a *mod. 21 bis* (Giudice di Pace) si procederà alle archiviazioni con modalità analogiche fino al 1.1.2026.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

Si comunichi al Procuratore aggiunto, ai sostituti Procuratori, ai V.P.O., al personale amministrativo, alle aliquote P.G. SEDE.

Si trasmetta al Presidente del Tribunale di Nola e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Si trasmetta al C.S.M., al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Nola, 12 febbraio 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Marco Del Gaudio

